

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE MOD. AA5/6 PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATICO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 14/04/2021

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

C.F.: 91255160375 COSTITUZIONE DEL 15-04-2005
VARIAZIONE DEL 20-03-2021

DENOMINAZIONE: ASSISLA APS

TIPO ATTIVITA': 889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

DOMICILIO FISCALE COMUNE: BOLOGNA PROV: BO CAP: 40139
INDIRIZZO: VIA ALTURA 3

C.F. RAPPRESENTANTE: MRTFPF67L27L103F
COGNOME E NOME: MARTONE FILIPPO

Li, 14/04/2021

Repertorio n. 36.293

Raccolta n. 16.898

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

"ASSISLA - ONLUS"

che assumerà la denominazione

"ASSISLA - APS"

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno 20 (venti) marzo 2021 (duemilaventuno) alle ore 10 (dieci),

in Bologna, Viale Pietramellara n. 5.

Davanti a me Dottor UMBERTO TOSI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in San Pietro in Casale,

è presente il Signor:

- MARTONE DR. FILIPPO, nato a Teramo il 27 luglio 1967, domiciliato a Bologna in via Lame n. 104, C.F.: MRT FPP 67L27 L103F e per la carica ove infra,

persona della cui identità personale io notaio sono certo, il quale interviene ed agisce nel presente atto, oltre che in proprio, quale associato, anche quale Presidente del Consiglio Direttivo della associazione denominata "ASSISLA - ONLUS" con sede a Bologna, via Altura 3, avente Codice Fiscale 91255160375, Associazione iscritta in data 15 giugno 2005, prot. 32301, all'anagrafe unica delle Onlus, tenuta dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, ed al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso la Regione Emilia Romagna, in data 27 aprile 2017, n. 6083.

All'uopo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria degli associati di detta associazione e pertanto, a norma dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea e dichiara che:

1) l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno e ora, anche a norma dell'art. 73 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27;

2) che l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata in data 19 marzo 2021 alle ore 23,30;

3) che l'assemblea è stata convocata mediante avviso inviato in data 25 febbraio 2021 a tutti gli aventi diritto, conformemente a statuto ed alla normativa emergenziale attuale, prevedendo il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione, che ha previsto che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo i partecipanti, il Presidente dell'assemblea e il notaio verbalizzante;

4) che l'assemblea straordinaria degli associati è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Registrato all'Ufficio
Territoriale Bologna 1**

Il 25 Marzo 2021

Al N. 14006 S. 1T

Esatte € 245,00

"1. Modifiche statutarie: Approvazione nuovo statuto in adeguamento al nuovo Codice Del Terzo Settore e acquisizione personalità giuridica.";

5) che sono presenti, in proprio e per regolari deleghe da conservare agli atti dell'Associazione, gli associati risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera 'A', omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, ove sono indicati gli associati aventi diritto al voto presenti in proprio e per delega, per totali quarantacinque associati su quarantotto aventi diritto al voto;

6) che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti tutti gli altri amministratori:

- Fabrizio Ricciardi - Vice Presidente;
- Antonino di Gangi - Consigliere;
- Gianluca Ziosi - Consigliere;
- Fabrizio Salvi - Consigliere;

dichiara il Presidente che non è stato nominato l'organo di controllo;

7) che tutti gli associati intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione;

8) che ha accertato la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti;

9) che pertanto dichiara validamente costituita l'assemblea ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno esponendo le ragioni che rendono necessario l'adeguamento dello statuto alle nuove norme previste per gli enti del Terzo Settore, prevedendo anche la possibilità che l'associazione consegua, non appena possibile, anche la personalità giuridica; a tale scopo illustra le norme principali del nuovo testo di statuto e come e da quando verrà modificata la denominazione sociale e verrà conseguita la personalità giuridica.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso unanime e previa verifica degli astenuti e dei contrari,

delibera

1) di adottare il nuovo testo di statuto, composto da diciotto articoli, che mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera 'B', previa lettura da me notaio data del medesimo al presidente in assemblea;

2) di prendere atto che le nuove norme di statuto opereranno con le scadenze e nei termini di legge, con particolare riferimento alla nuova denominazione "ASSISLA - APS", che potrà essere utilizzata solamente una volta

ottenuta l'iscrizione al Registri Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;

3) che per conseguire la personalità giuridica occorrerà a suo tempo raccogliere la documentazione occorrente con le modalità ed i tempi previsti dalla nuova normativa;

4) di prendere atto che il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui alla normativa sulle ONLUS e sugli E.T.S.;

5) di incaricare il Presidente di porre in essere tutte le attività propedeutiche ed esecutive al fine di ottenere l'iscrizione del presente atto nel R.U.N.T.S. nonchè, a suo tempo, per ottenere la personalità giuridica, nonché di delegare il medesimo ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, nonchè per conseguire la personalità giuridica, il tutto comunque solo per adeguare le disposizioni degli stessi alle imperative norme di legge.

A questo punto il Presidente chiede ai partecipanti se qualcuno vuole intervenire.

Nessuno in particolare chiede di intervenire.

Null'altro a questo punto essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa alla parte straordinaria dell'ordine del giorno della presente assemblea, alle ore undici e quaranta minuti.

Io notaio ho letto al comparente che l'ha approvato il presente atto che viene sottoscritto alle ore dodici, mentre la stessa assemblea proseguirà, con separata verbalizzazione, in sede ordinaria, per l'approvazione di quanto posto all'ordine del giorno in tale sede.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina e completato da me notaio a mano su due fogli per cinque intere pagine e parte di questa sesta pagina.

F.to: Filippo Martone

" : Umberto Tosi Notaio

[illegible]

In grigio i partecipanti in presenza
Deleghe a persona - max 3

	Soci con diritto di voto	Prese nte	Assen te	Delega
1	Achille Sesler	X		
2	Albani Roberto	X		Filippo Martone
3	Antonino di Gangi	X		
4	Biancoli Giovanni	X		Silvia Rondani
5	Buso M. Luisa	X		Enrico Vezzani
6	Carmelita casali	X		
7	Cava Stefano	X		
8	Colliva <u>FRANCESCO PAOLO</u>	X		
9	Diana <u>D' AURIZIO</u>	X		
10	Elena Silvestri	X		
11	Elisa Rizzati	X		Silvia Rondani
12	Enrico Vezzani	X		
13	Fabrizio Ricciardi	X		
14	Filomena Gilberti	X		<u>CARMELITA CASALI</u>
15	Francesconi Davide	X		Maria Vittoria Scafati
16	Furlati Simone	X		Gianluca Ziosi
17	Gadani Sonia	X		Antonino di Gangi
18	Fanti Giancarla		X	
19	Giorgia Martone		X	
20	Graziella Pegoraro	X		Santagati Vincenza
21	Ileana Ventimiglia	X		
22	Ianzarini José Alfredo	X		
23	Loretta Querzani -	X		Ileana V.
24	MA Rossi <u>MASSIMO</u>	X		Fabrizio Ricciardi
25	Manica Stefano	X		Maria Vittoria Scafati
26	Maria Vittoria Scafati	X		
27	Marianna Iezzi	X		Vincenza santagati

28	Maroni Silvia	X		
29	Martone Filippo	X		
30	Martone Maurizio	X		Ileana VENTURINI
31	Patrizia Bergonzoni	X		ILEANA VENTURINI
32	Prosperi Alessandro	X		Elena Silvestri
33	Roberta Falone	X		
34	Roncassaglia DAVIDA LUCIA	X		QUEZE MOLLATI
35	Rossella Alberici	X		ILEANA VENTURINI
36	Salvi Fabrizio	X		
37	Silvia Balboni		X	MARCO SALVI
38	Silvia Rondani	X		
39	Sabrina Rossi	X		Fabrizio Ricciardi
40	Stanzani Barbara	X		Antonino di Gangi
41	Susanna Giovanetti	X		
42	Verna Carlalberta	X		Filippo Martone
43	Vicinelli Marco	X		Gianluca Ziosi
44	Vincenza Santagati	X		
45	Vincenzina Marzola	X		Fabrizio Ricciardi
46	Zambelli Simone	X		Gianluca Ziosi
47	Zappino Giancarlo	X		Silvia Rondani
48	Ziosi Gianluca	X		

Socio regolarmente iscritto deceduto

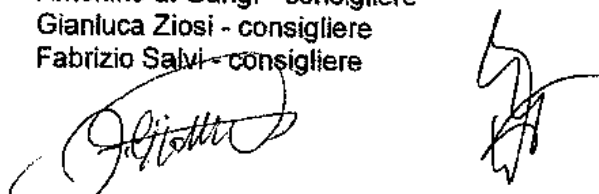
- Carlo Nanni

Soci iscritti in marzo senza diritto di voto

- Giovanetti Silvia
- Venturini Alice
- Bottignole Dario

Consiglio direttivo

Filippo Martone - pres
 Fabrizio Ricciardi - vice pres
 Antonino di Gangi - consigliere
 Gianluca Ziosi - consigliere
 Fabrizio Salvi - consigliere



ALLEGATO "B" AL N. 16.898 DI RACCOLTA

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"ASSISLA - APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "ASSISLA - APS", già Assisla Onlus (d'ora in avanti "Associazione"). In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Ente avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale.

2) L'associazione ha sede legale nel Comune di BOLOGNA e potrà istituire sedi secondarie e uffici nell'ambito del medesimo comune con delibera del consiglio direttivo. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

3) La durata dell'associazione è illimitata.

4) L'associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2 - Finalità, oggetto e modalità di svolgimento dell'attività

1) L'associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto, è apolitica e apartitica, e intende operare nello spirito delle vigenti disposizioni dettate per le Associazioni di Promozione Sociale e nel rispetto di quanto previsto per le APS dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) L'associazione si prefigge lo scopo di prestare aiuto, assistenza e supporto, materiali, logistici, morali, psicologici ed economici, direttamente ed indirettamente, a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e alle loro famiglie, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita. Parallelamente e ad integrazione e supporto dell'attività su indicata, l'associazione intende operare perseguendo finalità sociali, culturali, aggregative e ricreative, di promozione sociale, per la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla dignità, favorendo la partecipazione, l'integrazione sociale, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, per la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludi-

che, formative, di socialità, fisiche, motorie e sportive dilettantistiche.

3) In ossequio a quanto stabilito nel Codice del Terzo Settore, l'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

4) L'attività dell'Associazione potrà estrinsecarsi in qualsiasi forma umanitaria, assistenziale, sanitaria, sociale, culturale, di volontariato, aggregativa, sportiva, di intrattenimento ed animazione, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nella più ampia accezione possibile, anche mediante collaborazioni con persone fisiche ed enti di qualsiasi natura a venti scopi analoghi.

Ciò potrà avvenire anche attraverso:

- La promozione e il sostegno della ricerca scientifica;
- La promozione della conoscenza della malattia presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti educativi (quali ad esempio corsi accreditati per la formazione professionale permanente) ed informativi ritenuti più idonei;

- L'effettuazione di iniziative di informazione e divulgazione, anche mediante corsi, convegni, iniziative editoriali e multimediali, nei settori di svolgimento delle proprie attività di interesse generale, anche con riferimento alle connesse tematiche sociali;

- Lo svolgimento di attività di informazione e sollecitazione presso le istituzioni allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie affinché ne sia tenuto conto nei processi di decisione po-

litica ed amministrativa che riguardino i soggetti affetti da SLA e le loro famiglie;

- Il supporto e l'affiancamento ai pazienti e alle loro famiglie all'interno delle strutture sanitarie, durante la degenza, nel corso di visite ambulatoriali, terapeutiche e di riabilitazione, e nella fase di post-ospedalizzazione;

- L'assistenza ai pazienti nei rapporti con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di pratiche connesse al loro stato patologico;

- Il conforto umano delle persone colpite da lutti, con messaggi di fede, speranza e accettazione;

- L'allestimento e la gestione di immobili da impiegare nello svolgimento delle attività previste nel presente statuto, ovvero mediante la cessione in uso o in locazione a terzi, laddove ciò risultasse necessario o utile al miglior conseguimento delle proprie finalità;

- Un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, sociali e politiche, fino alle Università e alle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché ai mezzi di comunicazione, favorendo il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione delle finalità dell'Associazione, anche mediante creazione di una rete di contatti e relazioni con i vari servizi del territorio;

- Ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita dalle disposizioni legislative vigenti, incluse le raccolte fondi.

5) L'associazione propone e sostiene la ricerca medico-scientifica anche attraverso l'ausilio di un opportuno comitato medico-scientifico.

6) L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate al comma 3) del presente articolo, in aderenza ai poteri e limiti stabiliti nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nell'attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie gratuite.

7) Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. È ammessa l'assunzione di lavoratori dipendenti e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'at-

tività di interesse generale, al perseguimento dell'attività e nei limiti stabiliti dall'Art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

8) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione a cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

9) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro non diretto nè indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. È ammesso il rimborso delle spese per l'attività prestata solo per quelle effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni che saranno stabilite dall'Associazione stessa nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

10) I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi; sono iscritti in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 - Patrimonio

1) Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3) Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio iniziale dell'associazione di promozione sociale è fissato in euro 15.000 (quindicimila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

L'associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.

Art. 4 - Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazione e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2) Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l'eventuale quota annuale da versarsi all'atto dell'iscrizione all'associazione. In caso di mancata delibera del consiglio, si intende confermata la quota annuale eventualmente applicata nell'anno precedente, anche in ordine al termine entro cui deve essere versata.

3) È facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertanto, non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'associazione, di morte dell'associato, di estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

1) Il numero degli associati è illimitato e variabile. In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Si applica in toto l'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,

di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

2) Il numero degli aderenti è illimitato.

3) Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 6 - Procedura di ammissione dei soci

1) La richiesta di ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta degli interessati, nella quale essi forniscono le proprie generalità complete e dichiarano di condividere le finalità del sodalizio impegnandosi a rispettarne lo statuto, i regolamenti e le decisioni assunte dai suoi organi. L'accettazione delle domande di ammissione viene, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, verificato il previo versamento della quota associativa, ove dovuta. In tal caso, il Consiglio ne dà comunicazione all'interessato e ne dispone la trascrizione sul libro degli associati.

2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

3) In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

4) In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

1) La qualità di socio si perde:

* per decesso;

* per recesso;

* per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 3 mesi dal sollecito;

* per esclusione:

- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

2) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione con lettera raccomandata, posta elettronica certificata P.E.C. ovvero tramite avviso che garantisca la ricezione, il tutto eventualmente anche tramite apposito regolamento interno da adottarsi dall'Organo Amministrativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

3) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

4) Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

5) Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

6) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7) Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1) I soci hanno diritto a:

* partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

* eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

* chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

* formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

* essere informati sull'attività associativa;

* esaminare i libri sociali.

2) I soci sono tenuti a:

- * rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- * essere in regola con il versamento della quota associativa;
- * non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- * astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- * contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1) Sono Organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea dei soci;
- * il Consiglio direttivo;
- * il Presidente;
- * il Tesoriere;
- * il Segretario;
- * l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti (ove nominati).

2) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli as-

sociati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto pure ad un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 7 (sette) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazio-

ne.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario o il notaio, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai qua-

li chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite presso la sede dell'associazione sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato per la maggioranza da associati dell'Associazione o da persone indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati, ed è composto da un mi-

nimo di tre ad un massimo di sette membri, durante in carica cinque anni e rieleggibili.

2) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

3) Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

4) In caso di cessazione di un membro esso è sostituito dal primo escluso tra i designati nell'ultima elezione. Ove non vi siano designati, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non si sia ridotto al di sotto del minimo, nel qual caso deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;

b) redazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14, comma 3) del presente statuto e dell'eventuale bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

c) ammissione all'Associazione di nuovi associati ed adozione dei provvedimenti di esclusione;

d) fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea degli associati;

e) tenuta dei libri sociali di sua competenza;

f) redazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

5) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri il compimento di determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi, la riunione deve tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i

suoi membri.

7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se eletto; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

8) Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

9) È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 12 - Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

3) In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, si occupa della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi per l'approvazione, da parte del Consiglio Diretti-

vo, in particolare i Bilanci Preventivo e Consuntivo.

Dura in carica 5 anni, decade al decadere del consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi dell'Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi Collegiali ove non vi provveda un notaio.

Coordina l'attività dello Staff di Segreteria. Dura in carica 5 anni, decade al decadere del consiglio direttivo ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente affida la funzione ad un Consigliere.

Art. 15 - Organo di Controllo

1) L'Associazione è tenuta a dotarsi di un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

2) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) L'Organo di controllo rimane in carica per cinque esercizi, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6) La nomina dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

7) La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

8) Salvo quanto previsto dal comma 2) del presente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

9) L'obbligo di cui al precedente comma 8) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

Art. 16 - Scritture contabili, bilancio e libri sociali obbligatori

1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio di esercizio è messa a disposizione degli associati. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

3) Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere re-

dato nella forma del rendiconto per cassa. Il Consi-

glio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. È, in ogni caso, sempre ammesso il ricorso a forme di rendicontazione differenti da quelle suindicate, ove ciò sia consentito dalle leggi pro-tempore vigenti.

4) Oltre al registro dei volontari e alle scritture contabili di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione tiene:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominati, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

5) Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, al quale è concesso il termine di venti giorni per la messa a disposizione dei libri e, ove richiesto, per estrarne copia a spese del richiedente.

Art. 17 - Estinzione o scioglimento

1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del componente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove istituito, ovvero dell'Ente a tal fine preposto, ad altri Enti del Terzo Settore, in osservanza a quanto stabilito da apposita delibera all'uopo assunta dall'Assemblea e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni, e alle disposizioni sulle associazioni di promozione sociale contenute nel D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla disciplina regolante gli Enti del Terzo Settore.

Fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongano detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge, così come non si applicherà la discipli-

na specifica per le persone giuridiche finchè l'Associazione non avrà conseguito la personalità giuridica.

Ove qualche disposizione statutaria fosse in contrasto con norme imperative di legge, questa si considererà automaticamente sostituita dalla relativa disposizione normativa.

=====

Certificazione di conformità
di copia informatica a originale analogico
(art. 22, d. lgs. 7/3/2005, n. 82 - art 68-ter, legge.
89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. Umberto Tosi, notaio in San Pietro in Casale, iscritto al Distretto Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

San Pietro in Casale, Via Matteotti n. 189, 25 (venticinque) marzo 2021 (duemilaventuno).

Firmato digitalmente dal notaio Umberto Tosi